

L.R. 21/1965
L.R. 30/1984
L.R. 35/1987
L.R. 4/1992
L.R. 28/1992
L.R. 50/1993
L.R. 5/1994
L.R. 48/1985

B.U.R. 20/8/1997, n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 maggio 1997, n. 0163/Pres.

Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. ⁽¹⁾

(1) Revoca e sostituisce il regolamento approvato con il DPGR 26/7/1996, n. 0272/Pres. (B.U.R. 11/9/1996, n. 37).

Art. 1
Imprese beneficiarie

1. Sono considerate beneficiarie di aiuti le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le suddette imprese non possono impiegare più di venti dipendenti e possono rivestire soltanto la forma giuridica di ditta individuale, società cooperativa o società di persone, ad eccezione della società in accomandita semplice, essendo escluse dall'iscrizione all'Albo le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni; le imprese medesime non possono quindi far capo ad altre imprese.

2. Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE e relativo allegato di data 3 aprile 1996 e della Comunicazione della Commissione europea 96/C 213/04 di data 23 luglio 1996, sono considerate:

a) medie imprese, le imprese artigiane che abbiano un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

b) piccole imprese, le imprese artigiane che abbiano un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

c) microimprese, le imprese che, possedendo i requisiti di cui alla lettera b), occupano meno di 10 dipendenti.

3. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-annuo (ULA) ed è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il totale del numero degli occupati, espresso in ULA, viene arrotondato all'unità intera inferiore.

4. Per fatturato si intende l'ammontare netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda.

5. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto "delle attività e delle passività" redatto con i criteri del D.P.R. 689/74 ed in conformità degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

6. I valori di fatturato e attivo sono alternativi, in quanto deve essere scelto quello in base al quale l'impresa si colloca nella dimensione minore.

7. L'ammontare del fatturato e l'importo del totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi.

8. Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale dell'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

9. Il valore di conversione Lira/ECU, per l'esercizio cui fa riferimento il bilancio, è quello stabilito con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

10. Qualora un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, superi, verso l'alto o verso il basso, i limiti del numero di dipendenti o dei massimali finanziari definiti dal presente regolamento, perde o acquista la qualifica di

"media impresa" o di "piccola impresa", soltanto se detta circostanza si sia ripetuta negli ultimi due esercizi.

Art. 2 ^{(2) (3)}
(ABROGATO)

(2) Articolo modificato dal DPGR 12 giugno 1998, n. 0215/Pres. (B.U.R. 16/9/1998, n. 37).

(3) Articolo abrogato dal DPGR 19 marzo 2001, n. 076/Pres. (B.U.R. 16/5/2001, n. 20).

Art. 2 bis ⁽⁴⁾
*Aiuti alla consulenza, alla formazione
e alla diffusione di conoscenze
(Aiuti "soft")*

1. Gli aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze non possono superare un'intensità massima del 50%.

(4) Articolo aggiunto dal DPGR 16 dicembre 1997, n. 0419/Pres. (B.U.R. 11/2/1998, n. 6).

Art. 3
Aiuti "de minimis"

1. L'Amministrazione regionale, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, è autorizzata a concedere contributi applicando la regola "de minimis".

2. L'aiuto "de minimis" può raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni a decorrere dal momento della concessione del primo aiuto "de minimis". ⁽⁵⁾

3. L'ammontare massimo del contributo "de minimis" può essere raggiunto in una o più assegnazioni.

4. L'importo massimo del contributo "de minimis" comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione europea.

5. Possono beneficiare dei contributi "de minimis" tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione.

6. La regola "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al

settore dei trasporti, agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca e agli aiuti alle esportazioni.

7. Gli aiuti "de minimis" possono rivestire anche la forma di prestiti agevolati, sgravi fiscali e garanzie sui prestiti. In tali casi gli aiuti devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, con le modalità di cui alla Comunicazione della CEE 96/C 68/06 del 6 marzo 1996.

8. Il valore per la conversione Lira/ECU è quello fissato dall'articolo 1, comma 9, del presente regolamento, riferito all'anno precedente a quello di concessione del primo aiuto "de minimis".

(5) Comma sostituito dal DPGR 16 dicembre 1997, n. 0419/Pres. (B.U.R. 11/2/1998, n. 6).